

**RELAZIONE AI SINDACI SULLO STATO ATTUALE DELLE PROBLEMATICHE ATTINENTI
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Egregi Sindaci,

con la presente intendo portare a conoscenza della Conferenza dei Sindaci lo stato dei rapporti con ACEA, evidenziando le iniziative intraprese e i risultati raggiunti, in un'ottica di condivisione del percorso intrapreso, per garantire ai cittadini la migliore fruizione della risorsa idrica, nel rispetto della legalità.

I temi sono molteplici e, in questa sede, anche alla luce delle considerazioni formulate dai sindaci nella nota del 25 luglio u.s., intendo affrontare i seguenti:

- la richiesta di ACEA di € 10.700.000,00 in virtù della transazione sottoscritta con AATO in data 27.02.2007 e le iniziative adottate dal Presidente;
- il mancato pagamento dei canoni concessori da parte del Gestore e le iniziative adottate dalla Presidenza;
- la questione relativa alla perdurante mancata adozione delle tariffe, prescritta dalla sentenza del TAR Latina e l'attività del Commissario ad acta;
- l'adesione alla richiesta di tavolo di conciliazione avanzata da ACEA con lettera del 6 giugno u.s.

1. La richiesta di ACEA di € 10.700.000,00 e il mancato pagamento dei canoni concessori

Come ben sapete, ACEA ha notificato all'AATO un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento della somma di € 10.700.000,00, derivanti dalla transazione sottoscritta in data 27.02.2007. L'udienza di merito è fissata per il giorno 21 settembre p.v.

In 17 luglio u.s. si è tenuta l'udienza richiesta dai legali dell'AATO per la discussione anticipata della sospensiva, che si è conclusa con l'accoglimento delle posizioni dell'Autorità.

Il giudice del Tribunale di Frosinone ha sospeso l'esecutorietà del decreto ingiuntivo sul presupposto che ACEA è, a sua volta, debitrice di somme verso l'AATO, di entità superiore a quelle ingiunte, per il mancato pagamento dei canoni di concessione.

Ed infatti, nel superiore giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di ACEA, AATO ha fatto valere non solo la nullità/inefficacia/annullabilità della transazione del 2007, ma ha altresì opposto, in via riconvenzionale, il mancato pagamento dei canoni di concessione.

Con questa azione si è data, quindi, integrale esecuzione alle richieste dei Sindaci di adottare iniziative volte al recupero dei canoni di concessione.

Poiché esiste una contestazione sull'ammontare dei canoni, si è provveduto ad interpellare la STO che ha reso una relazione, depositata in atti, da cui risultano scostamenti di entità minima tra quanto dovuto in virtù di convenzione di gestione e quanto sarebbe, invece, risultante a seguito di correzioni derivanti dalla effettiva situazione di fatto.

Al fine di completare il lavoro di determinazione dell'importo esatto dei canoni è essenziale che i Comuni comunichino con precisione, laddove non ancora fatto, gli importi effettivi dei mutui contratti per la sola gestione del Servizio idrico, scomputando le somme finanziate per altri scopi, al fine di evitare qualsiasi ulteriore contestazione.

Vi ricordo che, sempre al fine di recuperare le somme dovute a titolo di canone di concessione è stata escussa, un anno fa, il 01.06.2011, la fideiussione, rilasciata da ACEA per un importo di € 2.843.622,02.

Avverso l'escussione è stato promosso da ACEA un giudizio ex art. 700 c.p.c., per ottenerne l'inibitoria; in detto giudizio ACEA aveva eccepito la non dovutezza dei canoni, in assenza di determinazione della tariffa. Il Giudice ha rigettato le domande di ACEA con ordinanza, confermata anche in sede di reclamo e, finalmente, AATO ha ottenuto il pagamento delle somme, che sono state incamerate il 01.03.2012.

A seguito della prima escussione, ACEA non ha ottemperato all'obbligo di ricostituire la fideiussione, espressamente affermando (risulta dalla relazione al bilancio consolidato) la propria intenzione a non più porcederVi, atteso che (i) da un lato non è previsto in alcun passo della Convenzione un'espressa sanzione a tale inadempimento e (ii) dall'altro, AATO avrebbe nuovamente escusso la garanzia, stante il perdurare dell'inadempimento di ACEA. La Convenzione di Gestione ed il disciplinare tecnico, in effetti, non prevedono alcuna sanzione specifica in caso di mancata ricostituzione della fideiussione e, quindi, l'AATO non è in condizioni di applicare, allo stato, alcuna penale. Unica sanzione resta quella della risoluzione della Convenzione in caso di perdurante inadempimento agli obblighi contrattuali. Sto valutando l'opportunità di introdurre un'azione al fine di costringere ACEA alla ricostituzione della fideiussione, nonché ogni altra iniziativa volta a sanzionare l'inadempimento del gestore. Devo, in ogni caso, far presente che l'Istituto di Credito Unicredit (subentrato a Banca di Roma), che ha rilasciato la fideiussione, non è più tesoriere di ACEA e quindi non è in grado di attivare il meccanismo suppletivo previsto in Convenzione, ovvero il congelamento degli importi pagati dagli utenti a titolo di bollette idriche fino a concorrenza della fideiussione da ricostituire. ACEA, quindi, mutando la banca tesoriera ha, di fatto, vanificato l'efficacia dello strumento di garanzia.

In conclusione, la vicenda relativa al mancato pagamento dei canoni è già stata affrontata dalla Presidenza ed è stata risolta in modo positivo: l'AATO ha infatti ottenuto il riconoscimento della debenza dei canoni, avendo il Giudice, rigettato le domande di ACEA volte a negare il proprio debito.

Per quanto riguarda la somma attualmente nelle casse dell'AATO, ho provveduto ad una sua liquidazione a favore dei Comuni, per le rate dei mutui SII, previa detrazione degli oneri di funzionamento dell'Autorità.

Devo segnalare, al riguardo, che le stime effettuate dalla STO circa i costi da sostenersi nel 2012 sono tanto prudenziali da non risultare aderenti al vero.

Ed infatti, la Segreteria ha ritenuto di dover considerare oneri di competenza del 2012 tutte le spese legali che l'AATO dovrà affrontare da oggi e fino al termine dei giudizi ad oggi incardinati (presumibilmente tra qualche anno), nonché tutte le somme anche solo richieste dalle controparti, ipotizzando, quindi, la piena soccombenza dell'AATO in tutti i contenziosi.

Evidentemente così non è: ad oggi i contenziosi ci hanno visto vittoriosi e AATO, sicuramente, non sarà tenuta al pagamento della somma di importo più ingente indicata come costo per il 2012, ovvero i 10,7 milioni richiesti da ACEA, a seguito della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

2. La mancata adozione delle tariffe e l'attività del Commissario ad acta.

La sentenza n. 529/11 del Tar Latina, come sapete, ha riconosciuto l'obbligo di A.A.T.O. 5 di provvedere a:

- determinare la tariffa del S.I.I. relativo agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
- determinare la tariffa definitiva del 2010;
- procedere alla revisione triennale del Piano d'Ambito per il triennio 2011 – 2013;
- determinare la tariffa per l'anno 2011.

Tale attività, indubbiamente complessa ed articolata – come dimostrato anche dall'operato del poi nominato commissario ad acta - è stata portata a termine nei tempi prescritti dai consulenti nominati dalla Presidenza.

Tuttavia, come ricorderete, la Conferenza dei Sindaci convocata lo scorso ottobre per la definitiva approvazione della tariffa non ha potuto assumere alcuna delibera, per mancato raggiungimento del numero legale.

E' ultroneo in questa sede puntualizzare che, approvando l'operato dei consulenti incaricati, si sarebbe potuta evitare la nomina del commissario che, oltre che economicamente onerosa per le casse dell'AATO ha prodotto risultati sicuramente deteriori.

E' bene, a questo punto, descrivere con maggior dettaglio l'operato del Commissario, il quale ha proceduto finora a:

- A) determinare la tariffa per il 2012, con decreto commissariale 8 marzo 2012, n. F66;
- B) depositare, in data 28 giugno u.s., una relazione sull'attività svolta alla data del 21 giugno, prodromica alla determinazione della tariffa per gli anni dal 2006 al 2011.

Non risponde, invece, al vero, che il Commissario ad acta abbia provveduto a rideterminare la tariffa per le annualità dal 2006 al 2011, né, tanto meno, che abbia riconosciuto, a favore di ACEA, crediti esigibili per oltre 90 milioni di euro. L'articolo pubblicato su La Provincia del 6 luglio u.s., che riporta tal genere di notizie, non ha alcun fondamento fattuale e si inserisce, evidentemente, nel quadro della campagna mediatica posta in essere da ACEA, alla quale non intendo dare peso, nè seguito alcuno.

Ad ulteriore conferma che la Relazione - che tanto scalpore ha suscitato sui giornali - costituisce null'altro che un memorandum dell'attività svolta, ad eventuale ausilio per chi, in futuro, verrà nominato al fine di proseguire il compito intrapreso dal commissario uscente, si fa presente che il Commissario ad acta Passino ha rassegnato le proprie dimissioni, in data 8 giugno u.s.

Fermo quanto precede – e nonostante il contenuto non decisivo della relazione – non posso non sottolineare che il documento non è assolutamente condivisibile, né nelle pretese argomentative, né nei risultati cui perviene.

In particolare la relazione parte dall'erroneo presupposto di poter far "rivivere" le risultanze della delibera n. 4/2007, annullata dalla Conferenza dei Sindaci - peraltro fornendone una interpretazione assolutamente personale -.

Ritengo necessario che sia fatta chiarezza, una volta per tutte, sul contenuto della famigerata delibera, al fine di poter efficacemente ed esaustivamente confutare affermazioni che hanno condotto ad ipotizzare, a favore di ACEA, di conguagli esorbitanti ed immotivati.

Come ben sapete, l'annullamento della Delibera 4/2007 costituiva un atto dovuto ed inevitabile a seguito delle censure del COVIRI.

Peraltro, la bontà dell'operato dell'Autorità ha trovato piena conferma nella sentenza n. 529/2001 del Tar Latina che ha sancito che:

1. l'aumento tariffario era superiore al limite K che costituisce tutela per gli utenti e limite invalicabile di qualsivoglia revisione tariffaria, ordinaria e straordinaria.
2. nel determinare ex post la tariffa, la delibera 4/07 violava il principio di irretroattività dell'attività amministrativa;
3. il riconoscimento dei costi ex post era contrario al principio del price cap e trasformava la concessione in una sorta di appalto a piè di lista, estraneo all'ottica di efficientamento imprenditoriale voluta dal Metodo.

Nonostante le censure che lo stesso Passino, quale Presidente del COVIRI, ha mosso alla delibera del 2007, lo stesso ha incredibilmente ritenuto di poterne utilizzare l'impianto al fine di valutare l'operato di ACEA.

Ed infatti, il Commissario, dopo aver affermato che la sentenza del TAR costituisce "limite e vincolo" del proprio operato, contraddice se stesso, ritenendo di poter utilizzare il contenuto della delibera n. 4/2007 quale parametro per valutare il comportamento di ACEA. E ciò sull'assurdo presupposto che ACEA avrebbe dato, di fatto, esecuzione alla delibera e, pertanto sarebbe "... manifestamente irragionevole operare la verifica della gestione in relazione alle previsioni di piano d'ambito perché non vi sarebbe omogeneità tra i dati previsionali (piano d'ambito) e i dati a consuntivo che invece trovano unica giustificazione nella revisione del 2007".

Circostanza, poi, che appare ancora più grave, è che Passino ha ritenuto che i Sindaci, con la delibera del 2007, abbiano approvato un nuovo piano tariffario e, addirittura, un nuovo Piano d'Ambito.

Il Commissario, infatti, valuta ACEA adempiente agli obblighi assunti, dal momento che avrebbe adottato gli investimenti previsti dalla revisione di Piano d'Ambito di cui alla delibera 4/2007.

Ebbene, fermo restando che ACEA è palesemente inadempiente addirittura all'obbligo primario di garantire la continuità del servizio idrico, non risulta dalla lettura della delibera 4/2007 che la Conferenza dei Sindaci abbia approvato un nuovo Piano d'Ambito e autorizzato una riduzione degli investimenti e nemmeno abbia provveduto a revisionare la tariffa triennale, limitandosi a fissare la tariffa per il solo 2006, riconoscere costi pregressi e rinviare alla futura revisione del Piano d'Ambito ogni altra e diversa decisione.

L'intervento sugli investimenti viene da Passino evidentemente dedotto sulla base di un documento di provenienza di ACEA, allegato alla transazione e denominato "revisione tariffaria in conformità all'art. 8 del DM LLPP 1.8.1996" che, tra l'altro non può in alcun modo essere considerato una revisione del Piano d'Ambito (non vengono ridefiniti gli interventi ma semplicemente dilazionati ulteriormente gli investimenti, che vengono sistematicamente rimandati agli anni futuri, senza peraltro operare alcuna attualizzazione), potendo essere considerato, al più una proposta di revisione tariffaria triennale.

Alla luce di quanto precede, occorre che la Conferenza dei Sindaci chiarisca definitivamente il contenuto del deliberato del 27.02.2007, ovvero se abbia, in sede di assemblea del 27.02.2007, proceduto a revisionare la tariffa, o a revisionare il Piano d'Ambito, ovvero, ancora, se abbia delegato la STO affinché la stessa, in contraddittorio con ACEA, provvedesse a tali incombenze, con esclusione di ogni successiva verifica da parte dell'assemblea.

La medesima richiesta è già stata avanzata alla STO e si è in attesa di una replica specifica sul punto.

E' necessario, infatti, fornire al Commissario entrante una conferma definitiva del contenuto della delibera 4/2007 ed in particolare ribadire che i Sindaci si sono in quella sede limitati a:

- riconoscere per il passato maggiori costi al Gestore in una misura di € 10.7000,00;
- determinare per il solo 2006 la TRM in € 1,20,

con una delibera che, peraltro, è stata annullata in quanto adottata in violazione del metodo normalizzato e del principio di irretroattività degli atti amministrativi, segnalata dal COVIRI con la delibera 8/2007.

Per il resto, la delibera ha meramente "preso atto della nuova proposta di investimenti per interventi e manutenzioni straordinarie, fatta salva ogni definitiva determinazione in merito in sede di revisione del Piano d'Ambito che verrà effettuata entro il sesto anno".

La delibera, in questione, ha infine autorizzato la stipula di un atto transattivo che avrebbe dovuto recepire il riconoscimento dei costi in € 10.700.00,00 e la TRM di € 1,20 per il 2006, oltre alle seguenti prescrizioni: "revisione del Piano d'Ambito al termine del sesto anno, redazione del Piano ASI, nuovi termini per adempiere alla Convenzione e correlato aumento delle penali".

In nessuna parte della delibera si approva un nuovo Piano d'Ambito né tanto meno è approvata alcuna revisione tariffaria a decorrere dal 2006, bensì in essa si dà atto della "necessità (in futuro n.d.r.) di procedere all'approvazione della revisione della tariffa a decorrere dal 2006".

Peraltro, tale interpretazione della delibera sembra avvalorata anche dalla nota dei sindaci del 25 luglio.

o o o

Quanto al merito dell'attività posta in essere dal Commissario, occorre distinguere le risultanze della determinazione tariffaria per il 2012 dalla restante relazione.

Quanto al 2012, il Commissario ha provveduto alla determinazione della tariffa, con decreto del 08 marzo 2012 n. prot. F66.

La determinazione della tariffa reale media (o tariffa di riferimento) risulta ingiustificatamente elevata poiché operata, tra l'altro, in violazione della normativa vigente e delle pattuizioni contenute nella Convenzione per la Gestione del Servizio idrico integrato.

In particolare, nel determinare la Tariffa Reale Media il Commissario ad Acta ha:

1) attualizzato i valori della tariffa reale media facendo decorrere l'adeguamento dal 2002, nonostante a mente della Convenzione la gestione dell'attività sia stata affidata all'ACEA ATO5 S.p.A. soltanto nella seconda metà del 2003;

2) applicato il coefficiente di remunerazione del capitale investito, non tenendo in alcuna considerazione il risultato del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, pubblicato con il D.P.R. n. 116 del 18 luglio 2011, che ha espressamente espunto dall'ordinamento giuridico la previsione della remunerazione del capitale investito (art. 154 del d.lgs. n. 152/2006);

3) proceduto arbitrariamente ed in contrasto con l'ordinanza del TAR intestato n. 116/12 alla determinazione della tariffa per la sola annualità 2012.

Sulla base delle considerazioni che precedono, e con l'intento di salvaguardare tutti i cittadini dell'Ambito, eliminando dalla tariffa componenti non dovute, l'AATO ha provveduto ad impugnare il decreto di determinazione della tariffa.

Il ricorso è pendente.

Quanto alla relazione, invece, essa non ha carattere definitivo.

Tuttavia, poichè come sopra evidenziato, contiene premesse non condivisibili e potrebbe essere utilizzata come base di partenza per l'operato del prossimo commissario ad acta, ho ritenuto necessario proporre motivi aggiunti al TAR nell'ambito del giudizio già incardinato per l'impugnativa della tariffa del 2012.

o o o

E' bene ribadire che l'utilizzo della delibera del 2007 quale parametro per valutare l'operato di ACEA ha portato, quale conseguenza, il riconoscimento di crediti a favore del Gestore.

Al contrario, al fine di valutare il comportamento di ACEA è necessario fare riferimento all'unico Piano d'Ambito effettivamente approvato, ovvero l'originario.

In questo modo, non solo si garantisce la legittimità dell'operato dell'AATO – lo stesso COVIRI, con delibera 39/2010 ha affermato che "occorre applicare il contratto di concessione che ha come oggetto l'attuazione del Piano d'Ambito, seppur non revisionato" e che "il gestore deve provvedere a realizzare gli investimenti relativi" - , ma il conguaglio deve operarsi a favore di AATO.

Ed infatti, ACEA ha effettuato investimenti di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti all'interno del Piano d'Ambito originario. Da valutazioni tecniche da me informalmente richieste, è risultato che ACEA per anni ha percepito una tariffa superiore alla dovuta (in quanto essa presupponeva, invece, l'effettuazione degli investimenti da Piano d'Ambito) e sarebbe quindi tenuta a restituire importi ingenti, previsti in tariffa per la remunerazione del capitale investito (e non integralmente impiegato), nell'ordine di € 10 milioni e per le quote di ammortamento, nell'ordine di € 30 milioni. Se è pur vero che, successivamente all'annullamento della delibera 4/2007, ad ACEA è stata riconosciuta una tariffa inferiore a quella prevista dal Piano (€ 0,94 dal II semestre 2009), i minori ricavi che ne sono conseguiti sono, in parte, compensati dai maggiori ricavi ottenuti applicando, nel precedente periodo (2007, I semestre 2008 e I semestre 2009), la tariffa di € 1,20, ben superiore a quella di Piano.

Conseguentemente, a titolo di ricavi garantiti, AATO dovrebbe riconoscere ad ACEA un importo dell'ordine di soli € 8 milioni. Di conseguenza, il conto è chiuso con un credito a favore di AATO pari a € 32 milioni, cui devono essere ancora aggiunte le penali contrattuali.

Si tratta di stime di massima, ma che danno conto dell'importanza che riveste la questione dell'effettivo contenuto della delibera del 2007, atteso che – laddove attraverso di essa si fosse,

invece, contrariamente a quanto da me ritenuto, effettuata una revisione di Piano d'Ambito – vi sarebbero evidenti ostacoli nel fare riferimento al Piano d'Ambito originario quale unico Piano esistente ed approvato.

3. La richiesta di tavolo di conciliazione avanzata da ACEA e le contestazioni di ACEA in merito alle presunte carenze originarie del Piano d'Ambito.

ACEA, con lettera del 6 luglio u.s. ha richiesto di riaprire il tavolo di conciliazione. La Presidenza ha dato la propria disponibilità di massima alla riapertura del dialogo con il Gestore, fermo restando che si è provveduto ad avvertire ACEA che la questione sarebbe stata sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.

Unico punto di confronto per un dialogo costruttivo con ACEA non può che essere il Piano d'Ambito originario – l'unico che, salvo Vostro diverso avviso, è da considerarsi esistente - , che deve essere utilizzato quale parametro al fine di valutare il comportamento tenuto da ACEA e per riformulare qualsiasi proposta futura.

Sulla base di tale considerazione è stato interrotto il tavolo di conciliazione aperto nel 2010: in quella sede, infatti, ACEA aveva preteso di partire dalle risultanze della transazione del 2007 – sebbene la delibera fosse già stata annullata -.

Fermo quanto precede, non posso esimermi dal segnalarVi che ACEA ha contestato più volte la veridicità del Piano d'Ambito originario, sostenendo di avere sostenuto maggiori costi proprio a causa delle informazioni non veritiere in esso contenute.

Ed infatti, ACEA ha giustificato, fino ad oggi, il proprio inadempimento accusando l'AATO:

1. di non avere provveduto a determinare la tariffa e
2. di avere fornito, in sede di stesura iniziale del Piano d'Ambito dati carenti e non rispondenti al vero. Tale aspetto avrebbe comportato l'insorgere di costi operativi enormi, non preventivati né preventivabili, costi che, a loro volta, avrebbero ingenerato la necessità di ACEA di ridurre gli investimenti, e rivelandosi quale primaria causa dell'attuale stato di "dissesto" della rete idrica.

E' bene anche su questo punto fare definitiva chiarezza.

Quanto alla mancata determinazione delle tariffe, già ho detto nel paragrafo che precede. La questione ora è devoluta al commissario ad acta e ogni discussione tra le Parti non potrà che tenere conto di questo elemento.

Quanto alle lamentate carenze originarie del Piano d'Ambito, le affermazioni di ACEA sono alquanto pericolose, coinvolgendo, evidentemente, le responsabilità dei tecnici che hanno partecipato alla redazione del Piano e dei Sindaci all'epoca in carica.

ACEA, infatti, ha affermato in più sedi che "vanno sottolineate le spropositate carenze che ha finito per presentare il Piano d'Ambito", che "emersero completamente solo con la gestione ACEA ATO 5 SpA" Ed ancora che "il PdA ATO 5 costituisce inaffidabile e fantasioso strumento di piano".

Occorre, quindi, dimostrare, dati alla mano, che il Piano d'Ambito dell'AATO 5 non costituisce "opera di fantasia" ma è stato il frutto dell'analisi – in conformità con gli strumenti di cui ciascun Comune era dotato – dello stato della rete idrica e degli impianti di depurazione delle acque.

Peraltro, dalla lettura del Piano emerge che, per quanto non è stato possibile indicare in dettaglio nel Piano, si è demandato al Gestore di provvedere.

Nel Piano d'Ambito emerge ed è dichiarato il livello basso qualitativo e di dettaglio delle informazioni. Nella relazione parte A - ricognizione delle opere si legge:

"Durante le visite si è constatato un generale scarsissimo grado di conoscenza formale dello stato degli impianti e delle reti da parte delle Amministrazioni e dei Gestori attuali (Relazione parte A: ricognizione delle opere)

I tecnici delle Amministrazioni locali e dei Gestori hanno mostrato scarsissimo interesse a fornire dati e notizie, vuoi per l'eccessivo impegno degli stessi già sulle attività di lavoro consuete, vuoi per la pratica difficoltà di riportare su planimetrie e schede informazioni per lo più affidate alla memoria storica di pochi tecnici, fontanieri, operai etc.

Alcuni comuni non hanno voluto o saputo o potuto dare informazione alcuna, altri ne hanno dato poche o spesso contraddittorie altri ne hanno fornito in quantità insufficiente.

Semplicemente sconcertante il Consorzio degli Aurunci che ha dimostrato di non essersi mai preoccupato di censire le reti e gli impianti che gestisce, nonostante i molti incontri ufficiali ed ufficiosi i pochi dati ottenuti sono stati raccolti solo grazie alla collaborazione dei capi-zona che hanno provveduto a disegnare, per la prima volta, la rete insieme agli incaricati dell'A.T.I.

Gli unici dati attendibili sono stati derivati rielaborando i tabulati ed i file della fatturazione alle utenze".

Tuttavia, sempre nel Piano d'Ambito, è demandato espressamente al Gestore l'onere di provvedere ad una ricognizione migliore delle opere.

Nella Relazione parte B -definizione degli interventi si legge: "Il 1° Obiettivo (del Gestore, n.d.r.) è l'individuazione, caratterizzazione, definizione dettagliata delle fonti, delle opere, degli impianti e del loro stato di conservazione e funzionalità.

Per questo il gestore con massima urgenza e quindi nel primo triennio dovrà impostare e portare a termine una completa rilevazione, analisi; graficizzazione, completa di relazioni, calcoli e verifiche dello stato e della funzionalità di tutto l'esistente sia su basi catastali che su base aerofotogrammetrica, con l'ausilio anche di rilievi di dettaglio soprattutto per quel che riguarda gli impianti di pompaggio, i serbatoi, i piezometri, i partitori, gli sfioratori di piena, i pozzetti manovra e tutti i depuratori; ovviamente il tutto dovrà essere riportato su base informatica e georeferenziata.

Il catasto reti e la conoscenza dettagliata delle opere, delle reti e degli impianti è da considerarsi la base necessaria per l'impostazione di qualsiasi criterio di moderna gestione programmata che possa sperare di essere efficiente, efficace ed economica.

ACEA, avendo preso visione degli elaborati in sede di gara, non può non avere avuto contezza della situazione. A ciò si aggiunga che, nella Convenzione di Gestione, ACEA ha altresì dichiarato di avere preso visione degli impianti e di ben conoscerne lo stato e ha formulato un'offerta economica la cui sostenibilità è stata certificata da Arthur Andersen.

Le accuse di ACEA relative alla falsità dei dati, pertanto, potranno essere smentite.

Tuttavia, appare opportuno procedere ad un maggiore approfondimento del tema, sia per contrastare nel dettaglio le affermazioni infondate di ACEA, sia per sollevare definitivamente i Sindaci dell'Ambito da paventate responsabilità in merito ad asserite "falsità" del Piano d'Ambito.

A tal fine ho provveduto a richiedere alla STO una relazione circa l'asserita lacunosità e non veridicità dell'originario Piano d'Ambito.

In attesa del riscontro della STO ritengo sia necessario che i Sindaci provvedano a verificare, ciascuno per quanto di propria competenza, la completezza e veridicità dei dati comunicati ai fini della definizione del Piano.

Ed infatti, le annose vicende dell'AATO potranno trovare auspicabilmente una soluzione soltanto partendo da dati certi; in caso contrario appare difficoltoso e destinato al fallimento qualsiasi percorso condiviso con il Gestore.

o o o

Due ultime notazioni:

1. Non risponde al vero che l'AATO abbia perso finanziamenti per 100 milioni di Euro.

I Sindaci si riferiscono, in tutta evidenza, ai fondi Regionali, messi a disposizione per interventi sugli impianti di depurazione.

La Regione Lazio ha concluso con AATO un accordo di programma che impegnava ACEA, per i progetti di cui era soggetto attuatore, a sostenere investimenti pari al 30% dell'importo finanziato. ACEA non ha impegnato le somme nei tempi previsti e la Regione, con comunicazione del dicembre 2010, da parte della Direzione Regionale Ambiente, ha sospeso l'erogazione dei fondi. In ogni caso, l'importo complessivo dei fondi congelati è pari a circa 10 milioni di Euro e non 100 m, invece costituiscono l'importo complessivo inizialmente previsto per gli interventi (70 milioni circa finanziati dalla Regione e altri 30 da ACEA). Peraltro, parte di tali fondi – per i quali soggetto attuatore era il singolo Comune – sono stati erogati direttamente agli Enti locali, che hanno dato corso agli interventi.

2. Nella nota dei sindaci torna a parlarsi del mutuo che si sarebbe dovuto contrarre per il pagamento della somma di € 10,7 milioni ad ACEA.

E' bene ricordare che l'assunzione del mutuo in questione non sarebbe stata in ogni caso possibile, in quanto in violazione del divieto, per gli Enti Locali, di assumere mutui se non per finanziare investimenti.

Tale profilo, sebbene non esplicitamente evidenziato dal COVIRI costituisce ulteriore motivo di illegittimità delle decisioni dei Sindaci adottate nella seduta del 27.02.2007.

o o o

Con la presente Relazione ritengo di avere fornito un quadro complessivo e sufficientemente esaustivo delle problematiche esistenti e delle iniziative adottate.

Ritengo, ora, opportuno, che la Conferenza dei Sindaci valuti nei modi e tempi ritenuti necessari la complessa situazione creatasi, al fine di adottare ogni delibera ritenuta opportuna e fornire gli indirizzi necessari per consentire alla Presidenza un'efficace azione di coordinamento degli Enti convenzionati.

Antonello Iannarilli



Frosinone, 2 agosto 2012